




UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA



On. Tribunale
dello Stato della Città del Vaticano

Oggetto: produzione documentale – proc. n. 45-19 RGP

In ottemperanza a quanto disposto da Codesto On.le Tribunale con ordinanza 27-7-2021, in particolare con riferimento «agli atti del procedimento eventualmente non depositati (ivi compresi i supporti informatici non oggetto di sequestro)» si depositano i seguenti atti e documenti che, per le ragioni già esposte oralmente da questo Ufficio all'udienza del 27-7-2021, non risultano correttamente fascicolati nei faldoni trasmessi unitamente alle richieste di citazione:

1. Fascicolo cautelare riguardante Gianluigi TORZI;
2. Fascicolo cautelare riguardante Raffaele MINCIONE;
3. Memoria/produzione documentale inviata dall'avv. Luigi PANELLA in data 3-6-2021, non depositata in Cancelleria dall'interessato ma da questi trasmessa per mail all'Ufficio del Promotore di Giustizia;
4. Memoria/produzione documentale inviata dall'avv. Luigi PANELLA in data 16-6-2021, non depositata in Cancelleria dall'interessato ma da questi trasmessa per mail all'Ufficio del Promotore di Giustizia;
5. Supporto USB contenente esiti rogatorie svizzere e relazione di servizio del Corpo della Gendarmeria del 29-7-2021;
6. Supporto CD contenente documentazione riguardante il sequestro richiesto all'AG italiana nei confronti di Fabrizio TIRABASSI ed Onofrio TIRABASSI nonché verbali di perquisizione e sequestro redatti dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma;

62

1

1

Con riguardo alle richieste avanzate da talune difese in merito a:

- a) *Documentazione concernente l'attività di cooperazione giudiziaria intercorsa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma* (dott.ssa Maria Teresa GERACE) in occasione dello svolgimento del procedimento cautelare a carico di Gianluigi TORZI dinanzi al tribunale della medesima città ed inserita nel fascicolo della rogatoria passiva avviata dall'AG di Roma;
- b) *Ulteriore documentazione concernente i provvedimenti di sequestro adottati, sia da questo Ufficio che dalla AG italiana, nei confronti di Fabrizio TIRABASSI ed Onofrio TIRABASSI.*

Si precisa che tali atti non fanno parte del fascicolo 45-19 RGP per le seguenti ragioni:

- a-1)* la documentazione *sub a*, in particolare, è contenuta nel fascicolo 35-20 RGP aperto in occasione della Rogatoria passiva avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
 - a-2)* la ulteriore documentazione *sub b* è confluita nel proc. 55-20 RGP non riunito al 45-19 RGP in quanto ancora oggetto di indagine.
7. Elenco documenti rinvenuti in cartaceo presso il Direttore dall'AIF nel corso della perquisizione del suo Ufficio in data 1-10-2019; documento presente nei corpi di reato ed oggetto di talune richieste presentate dalle difese (v. *infra*).
 8. Registrazione interrogatorio di Caterina SANSONE;
 9. Copia CD richiamato nel documento n. 145 dell'indice del fascicolo 45/19 RGP;
 10. Supporti informatici contenenti la documentazione richiamata nel documento n. 170 del fascicolo 45/19 RGP;
 11. Documenti richiamati nel documento n. 1.7 del fascicolo 8/19 RGP;
 12. Sommarie informazioni testimoniali di Francesco FELACE;
 13. Supporto USB esito rogatorie Stati esteri;
 14. Supporto informatico contenente esito rogatoria Procura della Repubblica di Roma.



15. Trasmissione annotazione di p.g. redatta nei confronti di Nicola Squillace che risultava mancante dei collegamenti ipertestuali.

Sempre in ottemperanza a quanto disposto da Codesto On.le Tribunale con ordinanza 27-7-2021 ed in particolare con riferimento agli atti del procedimento da versare in atti sulla base delle richieste dei difensori degli imputati, si osserva che alla data del 4-8-2021 risultano depositate in cancelleria le richieste dei difensori di:

- Raffaele MINCIONE,
- Gianluigi TORZI,
- Mons. Mauro CARLINO,
- Nicola SQUILLACE,
- S.E.R. Angelo BECCIU,
- Fabrizio TIRABASSI.

Con riferimento a tali richieste si osserva quanto segue:

A- Quasi tutti i difensori (cfr. difesa Gianluigi TORZI; difesa S.E.R Angelo BECCIU; difesa mons. Mauro CARLINO; difesa Raffaele MINCIONE; difesa Fabrizio TIRABASSI) hanno richiesto copia forense dei dispositivi elettronici ed informatici sottoposti a sequestro nell'ambito del proc. 45-19 RGP.

Si darà seguito a tali richieste con il deposito di supporti informatici suddivisi per ciascun dispositivo entro il 21-9-2021, come previsto dall'ordinanza 27-7-2021.

B- Una difesa (Gianluigi TORZI) ha rilevato che nel doc. n. 251 dell'indice non è contenuta, tra gli allegati, la dichiarazione di FELACE. Essa è allegata al n. 12 della presente produzione documentale.

C- Talune richieste, anziché *atti del procedimento eventualmente finora non versati in atti* concernono richieste *irrituali* e, pertanto, *inammissibili*, di individuazione di atti già presenti nel fascicolo (come, ad esempio tutti i provvedimenti di riunione dei procedimenti poi confluiti nel proc. n. 45-19 RGP, richiesti dai difensori di Fabrizio TIRABASSI), ovvero di produzione di atti presenti in altri fascicoli ancora non definiti (come, ad esempio i provvedimenti di apertura di nuovi fascicoli).

A tale riguardo, il presente procedimento nasce nell'ambito del proc. 45-19 RGP, dalla confluenza dei proc. 22-20 RGP, 45-20 RGP nel quale sono altresì confluiti i proc. n. 8-



19 RGP e 9-19 RGP; per cui tutti gli atti presenti nei fascicoli originari sono confluiti nell'unica richiesta di citazione come da indice depositato in cancelleria.

Il proc. 54-20 RGP di cui alla richiesta dei difensori di S.E.R Angelo BECCIU non è confluito nel 45-19 RGP.

D- Molte richieste avanzate dalle difese (cfr. elenco difesa Gianluigi TORZI) riguardano il deposito di documenti che sono stati esibiti (e, dunque, non presenti nei verbali) nel corso delle deposizioni testimoniali e/o interrogatori e che sono reperiti sui dispositivi elettronici oggetto di sequestro.

In alcuni casi è stata richiesta la *copia integrale dei documenti estratti dai supporti informatici sequestrati* (cfr. difesa Gianluigi TORZI)

Tali richieste, a parere di questo Ufficio, sono irricevibili in quanto, a parte la genericità di talune di esse (*documenti estratti dai supporti informatici*), trattasi di materiale che è stato acquisito nel corso della verbalizzazione e che, allo stato, è materialmente presente o sotto forma di allegato alle informative, o sotto forma di descrizione riportata nelle stesse.

Tutto il materiale estrapolato e/o estrapolabile dai dispositivi elettronici potrà essere reperito dalle difese all'interno degli *hard disk* degli apparati sequestrati; in ogni caso, nel corso dell'istruzione dibattimentale gli operanti potranno provvedere alla stampa e/o alla individuazione di qualunque contenuto informatico presente nei dispositivi sequestrati.

E- Alcune richieste anziché *atti eventualmente non depositati*, implicano l'individuazione di atti già presenti nel fascicolo (cfr. difesa Fabrizio TIRABASSI a proposito dello statuto del Fondo ATHENA GLOBAL OPPORTUNITIES) o l'esplorazione di temi che saranno oggetto di ricostruzione nel corso del dibattimento e che potranno essere precisati attraverso l'esame degli operanti (cfr. difesa Fabrizio TIRABASSI a proposito degli atti dispositivi emessi dalla Segreteria di Stato in favore delle società di Raffaele MINCIONE di cui ai capi B, D, F).

F- Alcune difese hanno richiesto l'acquisizione delle memorie da chiunque, imputato o teste, depositate (cfr. difesa Fabrizio TIRABASSI; difesa S.E.R. Angelo BECCIU).

In relazione a tali richieste, le uniche memorie non presenti nell'originario fascicolo 45-19 RGP (per le ragioni già indicate nel corso dell'udienza) sono quelle trasmesse dalla difesa di Enrico CRASSO allegate ai n. 3 e 4 della presente produzione documentale.

L.L.





G- Alcune difese (cfr. difesa Fabrizio TIRABASSI a proposito della *documentazione prodotta dall'ing. CAPALDO alla Segreteria di Stato da ottobre 2019 in poi*) hanno sollecitato lo svolgimento di indagini che, potranno essere eventualmente evase dall'On.le Tribunale - ove necessarie e pertinenti -, nel corso della istruttoria dibattimentale.

H- La difesa di Raffaele MINCIONE ha chiesto la produzione degli allegati alla relazione redatta dall'Ufficio del Revisore Generale. Detti allegati non sono presenti nella Nota ricevuta da questo Ufficio da parte del Revisore.

I- È stata altresì chiesta l'acquisizione dell'elenco della documentazione rinvenuta in cartaceo presso il Direttore dall'AIF nel corso della perquisizione del suo Ufficio in data 1-10-2019 (cfr. difesa Raffaele MINCIONE; difesa Gianluigi TORZI). Tale elenco è stato allegato alla presente produzione documentale sotto il n. 7.

L- La difesa di Raffaele MINCIONE ha richiesto la allegazione delle mozioni che hanno dato origine ai *rescripta* del Santo Padre. La documentazione in atti è già completa. In ogni caso la normativa canonica non ricollega la concessione dei provvedimenti Sovrani ad una previa richiesta scritta.

M- La difesa di Gianluigi TORZI ha richiesto l'acquisizione delle registrazioni/trascrizioni degli interrogatori, delle sommarie informazioni rese da persone informate al Corpo della Gendarmeria, degli interrogatori e delle informazioni testimoniali acquisite da questo Ufficio.

Come risulta dai verbali, l'unica deposizione con riferimento alla quale questo Ufficio ha fatto rinvio alla registrazione riguarda Caterina SANSONE. Tale registrazione (v. n. 8 della presente produzione documentale) è contenuta in separato fascicolo. Questo Ufficio si riserva comunque di produrre la relativa trascrizione.

Quanto alla richiesta (difesa di Gianluigi TORZI) di acquisizione dei file audio e/o audiovideo delle escussioni testimoniali verbalizzate dalla Polizia Giudiziaria, come risulta dai relativi verbali le registrazioni sono state disposte solo in formato audio ed in relazione ad alcune Sommarie Informazioni Testimoniali.

Quanto alla richiesta (difesa di Gianluigi TORZI) di acquisizione delle copie integrali degli atti pervenuti per via rogatoriale dai vari Stati esteri si trasmette la relativa pennetta USB contenente tali esiti. Tali documenti sono stati allegati alla presente produzione documentale sotto il n. 13.



Quanto alla richiesta (difesa di Gianluigi TORZI) di integrazione del cd rom contenente l'esito di assistenza di commissione rogatoria presso la Procura di Roma nel Procedimento 45/19 R.G.P., si trasmette l'unito dvd. Tale documentazione è presente su supporto informatico, allegato alla presente produzione documentale sotto il n. 14.

Quanto, invece, alla richiesta di trascrizione delle informazioni testimoniali registrate, esse non sono state disposte perché non previste normativamente. Il vigente codice infatti indica quale unica forma di verbalizzazione quella di cui all'art. 84 c.p.p.

Come evidenziato all'udienza del 27-7-2021, nel corso delle audizioni effettuate da questo Ufficio la registrazione è stata eseguita al solo fine di prevenire e dirimere possibili contestazioni da parte dei dichiaranti su quanto da loro eventualmente dichiarato nelle deposizioni. A tale riguardo, in data 29-8-2019 questo Ufficio ha emanato un ordine di servizio; con esso, oltre a disciplinare le modalità di conservazione dei file audio acquisiti con le intercettazioni telefoniche (non regolate dal codice), ha richiesto al Corpo della Gendarmeria assistenza per la custodia dei materiali. Tutto ciò al fine – si ribadisce – di prevenire spiacevoli inconvenienti, non infrequenti nella pratica giudiziaria, sulla comprensione del contenuto della dichiarazione al momento della riproduzione nel verbale.

Chiarita, dunque, la finalità della registrazione eseguita da questo Ufficio e ribadito che, a norma di legge, l'unico atto di documentazione delle dichiarazioni è il processo verbale redatto con le forme di cui all'art. 84 c.p.p., la richiesta di trascrizione delle registrazioni, di cui si tratta, è, pertanto, a parere di questo Ufficio, *irricevibile*.

N- Alcuni difensori hanno richiesto il deposito delle registrazioni audio ed audio-video delle deposizioni testimoniali (cfr. difesa S.E.R Angelo BECCIU; difesa Gianluigi TORZI; difesa Raffaele MINCIONE).

Al riguardo si osserva come esse non siano comprese nel perimetro della citata ordinanza 27-7-2021 (che ha limitato l'onere del deposito delle registrazioni di mons. Alberto PERLASCA ed ai contributi dichiarativi degli altri imputati); pertanto tali richieste devono ritenersi *irricevibili*.

Sul punto si ribadisce che le registrazioni sono state realizzate al solo scopo di prevenire e rimuovere eventuali contestazioni al momento della formazione e della chiusura del verbale redatto a norma del codice, e si rileva che nessuna contestazione è stata sollevata, al momento della sottoscrizione dei relativi verbali, in relazione al contributo fornito dai testimoni e/o dagli imputati.



O- Con ordinanza 27-7-2021 l'On.le Tribunale ha disposto il deposito delle registrazioni audio e/o audio video dei contributi dichiarativi offerti da Mons. Alberto PERLASCA nonché da tutti gli altri imputati.

In ottemperanza a quanto disposto con tale Ordinanza, questo Ufficio ha predisposto i file audio e audio/video delle deposizioni di mons. Alberto PERLASCA e degli altri imputati che tuttavia non vengono allegati. Corre, a riguardo, l'obbligo di rilevare previamente come il deposito dei materiali di cui si tratta sia suscettibile di successiva divulgazione con conseguente potenziale grave ed irreparabile nocumento dei diritti delle persone che hanno partecipato agli atti (oltre agli interessati, gli avvocati e, in un caso, anche un interprete).

A tal proposito si deve rilevare che nel codice di procedura penale italiano, a tutela della immagine delle persone che partecipano agli atti, è previsto che quando nel corso del dibattimento – sede nella quale, diversamente da quanto stabilito per le indagini, trova applicazione il principio di pubblicità processuale – si autorizzi la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva della attività, è sempre vietata la ripresa (ancora prima della diffusione) di coloro i quali non vi acconsentano espressamente (cfr. art. 147, co. 3, disp. att. c.p.p.).

Si consideri, peraltro, che quanti hanno presenziato agli atti istruttori non hanno dato consenso alla riproduzione ed alla divulgazione in qualsiasi forma dei file contenenti le registrazioni e, anzi, hanno accettato la registrazione sul presupposto e nella consapevolezza che la stessa fosse funzionale solo ad una più fedele verbalizzazione degli atti.

A parere di questo Ufficio, le immagini e gli audio di quanto registrato nel corso degli interrogatori – come detto, con finalità di conferma di una genuinità di atti che non è stata messa in discussione dagli interessati – non possono essere consegnati. Questo perché, venendo meno qualunque limite alla possibile successiva divulgazione, risulterebbe per tal via irreparabilmente compromesso il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte.

Occorre ribadire che tutte le deposizioni degli imputati sono state acquisite con la presenza dei difensori che hanno seguito l'intero svolgimento degli atti ed hanno sottoscritto i relativi verbali dopo averne esaminato il relativo contenuto.



A norma del codice, il verbale redatto con tali formalità è l'unico atto che fa prova del contenuto della dichiarazione resa.

La richiesta, avanzata da diverse difese di poter disporre dei file audio e video di atti ai quali hanno presenziato i difensori appare, allo stato, ultronea rispetto alle finalità per le quali le registrazioni sono state disposte da questo Ufficio; finalità che, come detto, sono di prevenire e dirimere eventuali contestazioni nella fase di formazione dei verbali.

Alla luce delle circostanze e dei chiarimenti forniti, è auspicabile che l'ordinanza di cui trattasi possa formare oggetto di rivalutazione e se ne disponga, se del caso, la revoca nella parte in cui ha statuito il deposito dei file audio e audio/video in questione. Ove, peraltro, si ravvisasse la necessità di una ostensione dei contenuti degli stessi, si chiede che ciò venga disposto solo attraverso la visione in Cancelleria dei materiali con modalità tali da impedire ogni forma di registrazione e/o riproduzione, mutuando, al riguardo, la disciplina introdotta recentemente dal legislatore italiano con riferimento alla materia delle intercettazioni telefoniche.

P- Analoga esigenza di tutela della riservatezza si pone con riferimento alla richiesta (cfr. difesa Gianluigi TORZI) di acquisizione delle registrazioni audio delle intercettazioni svolte durante le indagini.

Anche in questo caso, le esigenze di tutela della riservatezza delle persone andrebbero preservate, eventualmente autorizzando l'audizione delle tracce audio solo attraverso ascolto in Cancelleria.

Q- Con riferimento alle osservazioni di una difesa (Gianluigi TORZI) si allega tabella sinottica dei riscontri operati sulle singole richieste.


Con osservanza,

Stato della Città del Vaticano, 9-8-2021

Il Promotore di Giustizia



Il Promotore di Giustizia Aggiunto



Il Promotore di Giustizia Applicato

